32

BANDO

DELL'ESTRAZIONI

Da farsi nel Monte del Sale di Firenze,

E dell' annuo frutto di Scudi tre, e mezzo de' Luoghi non estratti.

IN FIRENZE. MDCCXXVI.

Nella Stamperia di S.A.R. per li Tartini, e Franchi. *Con lic. de' Sup.*

Digitized by Google

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. gl' Illuſtriſſimi Signori Protettori del Monte del Sale della Città di Firenze, in eſecuzione del Motuproprio di detta R. A. dato ne' 20. Maggio 1726. fanno pubblicamente bandire, e notificare a tutti i Montiſti di ogni qualità, grado, e condizione Creditori in detto Monte del Sale neſſuni eccettuati, come volendo S. A. R. che a benefizio univerſale ſi faccia in più volte l' Eſtrazione di tutti i Luoghi di detto Monte, con reſtituire a i Montiſti, i quali ſaranno eſtratti il valore de' loro Luoghi, a ragione di ducati cento per Luogo ha conceduto benignamente a tutti i detti Montiſti, che non vorrano eſſer ſottopoſti alle dette Eſtrazioni la facoltà di poter dichiararſi dentro a i tempi prefiſſi con loro Domanda in ſcritto, ſe vogliono rimaner deſcritti Creditori a i Libri di detto Monte nella forma, che ſono di preſente, e con l'annuo frutto di ſcudi tre, e mezzo per Luogo ogni tre Meſi la rata, ſenza alcuna ritenzione come viene ordinato nel ſuddetto Motuproprio, che è del ſeguente tenore:

A Benefizio e ſollievo univerſale de' ſuoi Sudditi, avendo S. A. R. ordinata colla pienezza della ſua Sovrana Poteſtà l' Eſtrazione di tutti i Luoghi del Monte del Sale, con reſtituire a' Creditori Montiſti il valore de' loro Luoghi, ogni volta, che ſaranno eſtratti a ragione di ducati cento per Luogo; vuole S. A. R. che ſi facciano, e ſi replichino l' Eſtrazioni di detti Luoghi tante quante volte farà di biſogno per l' intera e totale Eſtrazione dal Magiſtrato de' Protettori del Monte del Sale nella forma che appreſſo, cioè

I. Che da' Protettori del detto Monte per pubblico Bando ſi faccia noto e paleſe, che tutti i Creditori Montiſti, che non vorranno eſſer ſottopoſti all' Eſtrazioni che di tempo in tempo ſi faranno, per tutti o parte de' Luoghi, potranno, e ſarà loro lecito e permeſſo il rimanere acceſi Creditori a' Libri di detto Monte nella forma iſteſſa, e con le medeſime condizioni, facoltà, prerogative, e privilegj, che hanno, e godono di preſente; con eſpreſſa dichiarazione però che debbano ritirare ne' tempi ſoliti, e ogni tre meſi la rata il frutto de' Luoghi, de' quali reſteranno Creditori a ragione di Scudi tre e mezzo l' anno ſolamente, e non più ſenza però, che ſopra detto frutto annuo di Scudi tre e mezzo per Luogo vi ſia fatta retenzione di ſorta alcuna.

II A tal' effetto ſi aſſegna a tutti i ſuddetti Creditori tempo e termine tutto il venturo Meſe di Luglio proſſimo avvenire, dopo il quale dovrà farſi la prima Eſtrazione, e dentro al detto termine è loro permeſſo il poter domandare, e fare iſtanza, o da per loro, o per mezzo di loro Procuratori, e ſempre con Scrittura da preſentarſi nella Cancelleria de' Protettori, che doverà eſſer ricevuta ſenza veruna ſpeſa, di non eſſer imborſati per tutti o parte di quei Luoghi, de' quali vanno Creditori, ma che ſi contentano, e vogliono rimaner deſcritti Creditori a' Libri di detto Monte nella forma, che ſono di preſente, e coll' annuo frutto di ſcudi tre e mezzo per Luogo, ogni tre meſi la rata. E fatta che averanno la ſuddetta Domanda, ed iſtanza nella Cancelleria de' Protettori, ſenza che vi ſia biſogno d' altra dichiarazione o ſolennità, per la concorrente quantità de' loro reſpettivi Luoghi eſpreſſi nella loro Domanda, ſaranno deſcritti Creditori a' Libri di detto Monte nell' iſteſſo modo che ſtanno di preſente; con tutti i privilegj, eſenzioni, patti, condizioni, dichiarazioni, facoltà, e prerogative, che ſono ſtate benignamente concedute da i Sereniſſimi Predeceſſori di S. A. R. ne' Capitoli dell' erezione del Monte del Sale. E per maggior utile e facilità di quei Creditori, che non vorranno eſſer ſottopoſti all' Eſtrazioni, ma vorranno rimaner Creditori come ſono al preſente, i paſſaggi, e ſcritture che ſaranno perciò neceſſarj ſi doveranno fare dal Cancelliere, e da chi altri ſi ſia ſenza veruna ſpeſa, nè anche delle Patenti, o Cartelle, le quali ſi ſpediranno gratis, e ſenza alcuna mercede. Ed oltre a ciò, a tutti i Creditori che nel termine come ſopra aſſegnato averanno fatto volontariamente la domanda di non volere eſſer ſottopoſti all' Eſtrazione,

Digitized by Google

ne, ordina S. A. R. che anche oltre il termine di tutto il Mese di Luglio assegnato, sia loro seguitato a pagare il frutto a ragione di scudi quattro per cento l' anno per ciascun Luogo per tutto il Mese di Febbrajo prossimo futuro 1726. ab Incarn. passato il quale doveranno conseguire l' annuo frutto di scudi tre e mezzo per Luogo, come già è stato disposto, e come sarà pagato a tutti gli altri Creditori di detto Monte.

III. Per levare le difficultà che potrebbero nascere rispetto a quei Luoghi di Monte, che sono condizionati, o per il capitale, o per i frutti a favore di persone diverse da quelle che ne sono le Proprietarie, la R. A. S. colla pienezza della sua autorità ordina, e vuole, che la suddetta instanza, e dichiarazione di non volere essere imborsati per l' Estrazioni che si faranno, ma di contentarsi di rimaner descritti Creditori a' Libri del Monte nella forma, e colle condizioni, che stanno di presente, e di esigere dopo passato il tempo preseritto, in questo Motuproprio il frutto annuo di tre e mezzo per Luogo, possano farla anche quelli, che attualmente ritraggono gli annui frutti di detti Luoghi, ancorchè non ne sieno i veri Padroni e Proprietarj, e tal Domanda debba ammettersi, e mandarsi ad effetto come se fusse stata fatta da tutti gl' Interessati. Non vuole però S. A. R. che questo abbia luogo, quando da' veri Padroni di detti Luoghi condizionati, o da quelli che in alcun modo avessero interesse nelle condizioni apposte, fosse contraddetto o protestato in contrario, dentro al suddetto termine del futuro mese di Luglio alla dichiarazione o fatta o da farsi da' suddetti Usufruttuarj, e condizionarj, nel qual caso vuole, che da' Protettori di detto Monte sia loro amministrata pronta e sommaria giustizia.

IV. Passato il termine di sopra ordinato, non ostante qualunque Legge, Motuproprio, e Disposizione riguardante il Monte del Sale, che disponesse in contrario, fatti prima imborsare tutti quei Creditori, che non averanno fatta istanza di non volere essere sottoposti all'Estrazione di tutti, o parte de' loro Luoghi, alla pubblica vista nel luogo della loro Residenza faranno la prima estrazione di Luoghi, tremila in somma di ducati trecentomila, ed in ogni altra maggior somma, che da' Protettori del Monte del Sale sarà stabilita. E successivamente per quei Creditori, che non saranno stati compresi in questa prima estrazione, fino a che non saranno totalmente estratti tutti i Luoghi di detto Monte, si faranno l' altre Estrazioni per quelle somme, e in quei tempi, che da' Protettori di detto Monte saranno stimati più propri, ed opportuni per l' interesse del Monte, e del Pubblico.

V. Per facilitare il comodo impiego del loro danaro a' Creditori Montisti, anche dopo fatta la prima Estrazione, e l' altre parimente susseguenti, quando ve ne sia di bisogno, tanto quelli, che saranno restati estratti, o che per ancora non saranno stati estratti, averanno piena facoltà di poter domandare da per loro, o

per

per mezzo de' loro Procuratori con ſcrittura da preſentarſi nella Cancelleria del Monte, che dovrà eſſer ricevuta ſenza veruna ſpeſa, di voler rimaner Creditori per tutti, o parte de' loro Luoghi nella forma, che ſtanno di preſente. E fatta, che averanno detta Domanda, ed inſtanza nella Cancelleria de' Protettori, ſenza che vi ſia biſogno di altra dichiarazione, ſaranno deſcritti Creditori a' Libri del Monte col frutto di tre, e mezzo per ogni Luogo a capo d'anno, e nel modo iſteſſo, e con tutti i privilegj, patti, facoltà, eſenzioni, e prerogative concedute già ne' Capitoli dell' erezione di detto Monte; E tali paſſaggi, e ſcritture ſaranno fatte dal Cancelliere, e da chi altri ſi appartiene ſenza alcuna ſpeſa, eccettuato quella delle Patenti, o Cartelle, con dichiarazione però, che a' detti Creditori imborſati, eſtratti o non eſtratti, che ſi dichiareranno di voler rimanere Creditori nel Monte al minor frutto di tre, e mez. per cento, non debba principiare a correre il frutto ſe non dal giorno, che ſcaderà la prima proſſima paga dopo la fatta domanda, e dichiarazione: e queſto affinchè in alcun caſo non debbano mai ſpezzarſi le paghe correnti ſolite farſi di tre in tre meſi, come ſopra. E riſpetto a quei Luoghi di detto Monte, che fuſſero condizionati o pel capitale, o per i frutti, vuole parimente S.A.R. che poſſino fare la ſuddetta Domanda, ed iſtanza quelli, che attualmente eſigeranno i frutti, ancorchè non fuſſero i veri Padroni, e Proprietari, riſervando alli Intereſſati, o per ragione di proprietà, o per ragion di condizioni la facoltà di contradire, e proteſtarſi in contrario nel tempo, e termine di giorni quindici dal dì, che ſarà pubblicata ciaſcheduna Eſtrazione, reſpettivamente, nel qual caſo di contradizione e proteſta, il Magiſtrato de' Protettori dovrà amminiſtrare pronta, e ſommaria giuſtizia. Dichiarando però eſpreſſamente S. A. R. che la facoltà di domandare, e fare iſtanza di rimaner Creditori nel detto Monte, s'intenda ſempre accordata, e conceduta, quando vi rimanga maggior numero di Creditori imborſati per l' Eſtrazione di quella ſomma per la quale ſarà ſtata ordinata la detta Eſtrazione, poichè quando tanto nella prima, che nelle ſuſſeguenti Eſtrazioni ſi deſſe il caſo, che foſſe maggiore la ſomma deſtinata per tale effetto, che il numero, de' Luoghi, che dovranno eſſere eſtratti allora, ed in tal caſo quei Creditori ſaranno intimati con pubblico Editto a ricevere il valore de' loro Luoghi a ſcudi cento per Luogo, ſenza che ſia più lecito, e permeſſo il fare altra nuova iſtanza di rimaner creditori nel Monte.

VI. A tutti i Creditori Montiſti, che ſaranno eſtratti, tanto nella ſuddetta prima Eſtrazione, che nelle altre ſeguenti dovrà correre il frutto anche dopo la fatta Eſtrazione dal giorno dell' Eſtrazione medeſima fino allo ſcadere della prima proſſima paga: paſſato il qual termine non doverà più correr frutto alcuno ſopra i Luoghi eſtratti, ma a tutti i detti Creditori, che ſaranno ſtati eſtratti, non volendo reſtar come ſopra nel detto Monte al frutto di tre, e mezzo per cento riconoſciuti li neceſſarj recapiti, dal Magiſtrato

de'

de' Protettori, farà loro tanto dentro al detto termine, quanto quello ſpirato, e ſempre, che vorranno conſegnato Ordine, e Mandato firmato dal Provveditore, o ſotto Provveditore del Monte del Sale, in eſecuzione del quale ſarà a ciaſcheduno, che abbia la libera diſpoſizione de' Luoghi eſtratti, o ſuo legittimo Procuratore attualmente, e interamente pagato dal Camarlingo del Monte Redimibile il prezzo di tali Luoghi a ſcudi cento per ogni Luogo, e fin tanto, che non riſquoteranno i loro capitali ſtaranno appreſſo del Camarlingo del detto Monte Redimibile in depoſito a tutto loro riſico, e pericolo. Ed il Monte Redimibile dovrà eſſere acceſo, e deſcritto Creditore a i Libri del Monte del Sale di tutte quelle ſomme, e di quel numero di Luoghi, che di tempo in tempo anderà pagando a' Creditori, eſtratti del Monte del Sale, de' quali Luoghi ne doverà conſeguire il frutto a ragione di ſcudi tre, e mezzo per luogo ogn' anno.

VII. E perchè non vi ſia alcuno, che poſſa allegare ignoranza di eſſere ſtato eſtratto, tutte l'eſtrazioni, che ſi doveranno fare, ſaranno con Editto pubblicate, e fatte note.

VIII. La ſpeſa pel paſſaggio delle ſcritture, ed atti occorrenti per le contrattazioni, e riſegne, ed altro, che ſia neceſſario circa il Monte del Sale, ridotto, che ſia al frutto annuo di ſcudi tre, e mezzo per luogo, ſarà l' appreſſo.

Riſpetto a quelli, che ſi dichiareranno, e faranno iſtanza di rimaner Creditori dopo il termine di ſopra aſſegnato di tutto Luglio proſſimo, la ſpeſa, che doveranno fare delle Patenti ſarà.

Per un luogo ——— lire —— 10. ——
Da uno a cinque ——— lire 1. ———
Da 5. a 10. e per ogn' altra ſomma lire 1. 10. ——

Ed in una ſola Patente ſi potrà deſcrivere, e comprendere tutta quella quantità di Luoghi, che ciaſcheduno in una volta ſi dichiarerà di voler rimaner Creditore purchè non ſia meno di un quarto di Luogo.

Per le Compre, e Acquiſti che ſi faranno da altri, che dal Monte, ſi doveranno gli appreſſo emolumenti dal Compratore o Acquirente.

Da Luoghi uno fino a Luoghi 10. lire —— 10. —— per Luogo.
Da Luoghi 10. fino a Luoghi 15. lire 6. —— —— in tutto.
Da Luoghi 15. fino a Luoghi 20. lire 8. —— ——
Da Luoghi 20. fino a Luoghi 25. lire 10. —— ——
Da Luoghi 25. fino a Luoghi 30. lire 12. —— ——
Da Luoghi 30. fino ad ogni ſomma lire 14. 10. ——

Il Venditore o Riſegnante paghi ſempre per la metà del Compratore o Acquirente.

Per ogni condizione, ſi dovrà pagare lire 1. —— ——
Per Eſibita e riſcontro d' ogni mandato di Procura lire 1. 10. ——
E per un ſolo Mandato di Procura ſi intendano anco quelli fatti da più e diverſe perſone in un ſolo Procuratore, quantunque i loro re-

reſpettivi Crediti foſſero deſcritti in diverſi Libri del Monte.

IX. E tutto non oſtante qualunque Legge, Provviſione, Ordine, Motuproprio, e Statuto in contrario faciente nelle parti però contrarie ſolamente al preſente Motuproprio, alle quali per queſta volta, e al ſuddetto effetto è ſtato da S. A. R. derogato in ogni, ec.

Dato in Firenze queſto dì 20. Maggio 1726.

c. Il Gran Duca di Toſcana.

c. Coriolano Montemagni.

Filippo Bagnoli Cancell.

Bandito da me Coſimo Mazzoni pubblico Banditore queſto dì 29. Maggio 1726. ne' luoghi ſoliti di queſta Città di Firenze.

ex 5675950